

CONSORZIO della QUARANTINA

REGOLAMENTO INTERNO

approvato dall'Assemblea del Consorzio il 16 aprile 2005

Art. 1 - DEFINIZIONI

In questo regolamento interno [da ora "regolamento"], Consorzio: è il "Consorzio della Quarantina"; statuto: è lo statuto del Consorzio, approvato il 16 aprile 2005; assemblea: è l'Assemblea del Consorzio [statuto, art. 15]; presidente: è il presidente del Consorzio [statuto, art. 18]; c.d.: è il Consiglio direttivo del Consorzio [statuto, art. 19]; garante: è il garante di conciliazione del Consorzio [statuto, art. 21]; direttore: è il direttore del Consorzio [statuto, art. 22]; varietà: significa "varietà, popolazioni, ecotipi, cultivar o cloni di piante di interesse agricolo"; razze: significa "razze o popolazioni animali di interesse agricolo".

Le comunicazioni scritte previste da statuto e regolamento possono essere inviate con posta ordinaria o fax o posta elettronica o consegnate in mano al/dal presidente o al/dal direttore.

Art. 2 - SOVVENZIONI, PRESTITI [statuto, articolo 2]

L'erogazione di sovvenzioni o prestiti è regolata attraverso criteri che saranno definiti dal c.d.

Art. 3 - VARIETÀ, RAZZE E PRODOTTI DI INTERESSE DEL CONSORZIO [statuto, articolo 5]

Le varietà comprese tra quelle che formano l'oggetto statutario sulle quali il Consorzio si impegna sono temporaneamente le seguenti:

- patata Cannellina
- patata Morella
- patata Prugnona
- patata Quarantina Bianca Genovese

Il Consorzio si impegna a promuovere anche gli altri prodotti di varietà e razze tradizionali dei consorziati.

Art. 4 - ZONE DI PRODUZIONE [statuto, articolo 5]

La zona tradizionale di produzione della varietà Quarantina Bianca Genovese (patata) comprende la provincia di Genova e le aree montane immediatamente adiacenti, in particolare: l'altopiano di Marcarolo, l'alta Val Borbera e le zone di Ottone, Selvola e S. Maria del Taro.

La zona di produzione delle altre varietà di patata indicate nel precedente articolo è circoscritta al Genovesato e alle sue adiacenze fino a dove le varietà sono produttive, tenendo conto che la Cannellina è preferibilmente coltivata nella fascia litoranea e la Prugnona nella fascia montana.

Eventuali produzioni esterne alle zone descritte possono essere autorizzate dal c.d.

Art. 5 - DOMANDA DI ISCRIZIONE [statuto, articolo 6]

La domanda di iscrizione deve contenere i seguenti dati:

- a. nome del produttore o denominazione dell'azienda; dati di nascita, residenza e reperibilità; codice fiscale, partita iva;
- b. dichiarazione di conoscenza e condivisione dello statuto e del regolamento.
- c. autorizzazione all'uso e alla comunicazione dei dati aziendali per le attività consortili.

Dopo l'accoglimento della domanda, l'iscrizione è subordinata al pagamento della quota annuale di iscrizione.

Negli anni successivi all' iscrizione, la quota annuale deve essere pagata entro il 28 febbraio di ogni anno [30 aprile per il 2005]: in caso di mancato pagamento entro tale termine, l'iscrizione decade automaticamente senza necessità di comunicazione da parte del Consorzio.

Art. 6 - CONDIZIONI DI AMMISSIONE [statuto, articolo 6]

Aziende e cooperative agricole possono essere iscritte a condizione che il lavoro sia prevalentemente svolto dai titolari o soci, dai loro familiari e conviventi.

La richiesta di iscrizione può essere respinta quando:

- a. non siano soddisfatti i requisiti previsti dallo statuto;
- b. chi l'ha presentata sia stato escluso dal Consorzio o, nei suoi confronti, risulti inadempiente o debitore;
- c. sottoposta a produttori già consorziati, risultino ragioni ostative o gravi motivi di discordia nei confronti di chi l'ha presentata;
- d. temporaneamente non sussistano le condizioni per accogliere nuovi consorziati.

La produzione finalizzata al prevalente autoconsumo (sia domestico, sia per attività di ristorazione) o per prevalenti scopi amatoriali non è compatibile con gli obiettivi del Consorzio, e può essere motivo sufficiente per respingere la richiesta di iscrizione o per disporre il provvedimento di sospensione nei confronti di chi sia già iscritto.

Art. 7 - CRITERI DI QUALIFICAZIONE [statuto, articolo 7]

Per ogni categoria di prodotto promosso e tutelato, il c.d. approva specifici criteri di qualificazione che i produttori sono tenuti a rispettare.

Art. 8 - DATI SULLA PRODUZIONE [statuto, articolo 7]

I produttori, dopo la semina o il trapianto e senza ritardo, devono comunicare per iscritto al Consorzio i seguenti dati: luogo, data e quantità seminata, varietà e provenienza del seme, metodo di coltura scelto tra quelli previsti nei criteri di qualificazione del prodotto.

I produttori, dopo la raccolta e la selezione del prodotto e senza ritardo, devono comunicare per iscritto al Consorzio o a voce i seguenti dati: giorno di raccolta; quantità di prodotto raccolto e selezionato; conferma del metodo di coltura adottato.

Art. 9 - USO DEL MARCHIO CONSORTILE [statuto, articoli 2, 8]

I produttori iscritti al Consorzio possono usare il marchio consortile registrato per supporti pubblicitari (biglietti di visita, pieghevoli, presentazioni, ecc.).

Il marchio consortile non può essere apposto su confezioni di prodotti che non siano promossi dal Consorzio.

Art. 10 - ESERCIZI AFFILIATI [statuto, articolo 9]

L'affiliazione è annuale e vale per l'anno solare in corso.

Possono essere affiliati al Consorzio gli esercizi di vendita, di ristorazione o di trasformazione, i gruppi di acquisto e, in generale, le attività e imprese di qualunque natura interessate ad acquistare, trasformare, proporre, consumare, vendere, distribuire i prodotti promossi dal Consorzio.

La prima domanda di affiliazione avviene in seguito a comunicazione scritta al Consorzio, accolta o respinta con diniego motivato e insindacabile. La domanda deve contenere i seguenti dati:

- a. ragione sociale dell'esercizio, nome del titolare, indirizzo completo di eventuale numero telefonico e casella di posta elettronica, partita iva;

b. dichiarazione di impegno al rispetto delle norme stabilite dal Consorzio per la commercializzazione e la comunicazione dei prodotti promossi e per la protezione della loro immagine.

c. autorizzazione all'uso e alla comunicazione dei dati aziendali per le attività consortili.

L'affiliazione non è soggetta a registrazione pubblica, né a rinnovo automatico.

Negli anni successivi – consecutivi o non consecutivi - alla prima iscrizione, l'affiliazione ha effetto con il pagamento della quota annuale.

Gli affiliati devono:

a. versare entro il 30 aprile di ogni anno la quota annuale fissata dal c.d.

b. esporre in modo visibile la tabella fornita dal Consorzio;

c. impegnarsi ad acquistare un quantitativo minimo di prodotto proposto dal c.d.

d. rispettare le condizioni di comunicazione e vendita indicate dal Consorzio e le risoluzioni assunte dal garante in caso di controversia con il Consorzio.

Gli affiliati hanno diritto:

a. entro il 1° ottobre, alla precedenza sulla prenotazione dei prodotti promossi dal Consorzio;

b. alla menzione esclusiva nelle attività di propaganda curate dal Consorzio;

c. all'uso del marchio consortile, previa autorizzazione del Consorzio.

L'uso abusivo del marchio consortile, il mancato rispetto dei doveri stabiliti nei commi precedenti e qualunque comportamento lesivo dell'onorabilità e degli interessi del Consorzio, implicano l'immediata e unilaterale cessazione del rapporto di affiliazione, che potrà essere comunicato con comunicazione scritta, con implicita perdita del diritto alla restituzione delle quote versate.

Ogni affiliato, con comunicazione scritta indirizzata al Consorzio, ha la facoltà di recedere con effetto immediato.

Art. 11 - PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI [statuto, articolo 10]

Il provvedimento di sospensione può essere disposto dal c.d. per:

a. inosservanza dello statuto, del regolamento, dei criteri di qualificazione dei prodotti;

b. falsa o parziale comunicazione dei dati su qualità e quantità della produzione;

c. vendita a prezzi inferiori a quelli stabiliti dal Consorzio;

d. uso abusivo del marchio consortile; concorrenza sleale; comportamento lesivo dell'onorabilità e degli interessi del Consorzio

Il provvedimento è comunicato per iscritto al produttore e al garante, inviata con posta ordinaria, fax o posta elettronica, ed è immediatamente esecutivo.

Il produttore ha tempo 15 giorni dal ricevimento della comunicazione per chiedere l'annullamento del provvedimento con lettera motivata indirizzata al presidente e al garante.

Entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta di annullamento, il garante decide – in modo definitivo, immediatamente esecutivo e vincolante per il produttore e per il Consorzio - se la richiesta è accolta o respinta, e lo comunica per iscritto al produttore e al presidente.

Trascorsi almeno 60 giorni dall'invio del provvedimento di sospensione - nel caso che il produttore non abbia chiesto l'annullamento del provvedimento o che, avendolo chiesto, il garante lo abbia respinto – il c.d. può deliberare l'immediata esclusione del produttore dal Consorzio.